



**COMUNE DI LUNI**  
**PROVINCIA DELLA SPEZIA**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI O  
LA COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 21 Gennaio 2019**

## **Indice**

- Art. 1 Oggetto e finalità;
- Art. 2 Funzione di Ufficiale dello Stato Civile;
- Art. 3 Luoghi di celebrazione;
- Art. 4 Giorni ed orari delle celebrazioni;
- Art. 5 Allestimento delle sale- prescrizioni per l'utilizzo;
- Art. 6 Tariffe;
- Art. 7 Organizzazione del servizio
- Art. 8 Celebrazione con l'ausilio di un interprete;
- Art. 9 Rinvii normativi;
- Art. 10 Entrata in vigore;

### **Art. 1 – Oggetto e finalità**

Il presente Regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili o la costituzione delle unioni civili come disposto dagli articoli 106 al 116 del Codice Civile.

La celebrazione del matrimonio e dell'unione civile è attività istituzionale garantita ai cittadini, così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento dello Stato Civile D.P.R. 3.11.2000.

### **Art. 2 – Funzioni di Ufficiale dello Stato Civile**

Per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili, il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile a dipendenti a tempo indeterminato, o al Segretario Comunale.

Possono altresì celebrare i matrimoni e le unioni civili i Consiglieri, gli Assessori comunali.

In casi particolari e debitamente motivati è discrezionalità del Sindaco delegare la celebrazione a cittadini in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale.

### **Art. 3 – Luoghi di celebrazione**

Il matrimonio o l'unione civile possono essere celebrati pubblicamente, alla presenza di due testimoni maggiorenni, su istanza degli interessati nei seguenti luoghi:

Ufficio del Sindaco
Sala Consiliare
Giardino del Municipio
Museo Etnografico
Area Archeologica

Nel rispetto delle normative vigenti, con Delibera della Giunta Comunale, possono essere istituiti nuovi luoghi di celebrazione.

Laddove uno degli sposi fosse impossibilitato a recarsi presso la sede comunale, e/o altra prescelta, a causa di impedimenti fisici, o per imminente pericolo di vita, l'Ufficiale dello Stato Civile, unitamente al Segretario Comunale ed a quattro testimoni, si trasferirà presso il luogo ove trovasi lo sposo impedito, per celebrarne il matrimonio.

### **Art. 4 – Giorni ed orari delle celebrazioni**

Le celebrazioni, di norma avvengono durante l'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile.

Le celebrazioni potranno altresì avvenire su istanza degli interessati, anche al di fuori degli orari di servizio, previa intesa con detto ufficio, verificata la disponibilità del celebrante individuato.

Vengono sospese in ogni caso le celebrazioni in occasione delle festività di seguito indicate: 1° e 6 gennaio; giorno di Pasqua e successivo; 25 aprile; 1° maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1° novembre; 25, 26 e 31 dicembre ed in concomitanza delle cerimonie religiose della 1° comunione e delle cresime nel Capoluogo.

Per le celebrazioni nell'Area archeologica si rinvia alle indicazioni fornite nell'apposita convenzione o alle disposizioni impartite dall'Ufficio di Stato Civile.

### **Art. 5 – Allestimento delle Sale – prescrizioni per l'utilizzo**

I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala destinata alla celebrazione del matrimonio con ulteriori arredi ed addobbi, che, al termine della cerimonia, dovranno essere rimossi. Dopo le celebrazioni le sale dovranno essere riportate allo stato originario a cura dei richiedenti.

Nelle sale interne è fatto divieto di utilizzo di riso, coriandoli o simili. La pulizia delle sale e dei luoghi delle celebrazioni è a carico dei richiedenti.

I richiedenti dovranno attenersi alle disposizioni indicate nel presente regolamento, alle vigenti norme in materia ed alle disposizioni impartite dall'Ufficio di Stato Civile alle quali si rinvia.

### **Art. 6 – Tariffe**

Dovrà comunque essere garantita la gratuità per la celebrazione per i residenti del Comune di Luni, negli orari di servizio presso l'Ufficio del Sindaco.

La tariffa stabilita deve essere versata alla Tesoreria del Comune almeno dieci giorni prima della data prevista per la celebrazione. Entro tale termine gli interessati dovranno far pervenire all'Ufficio Anagrafe e Stato Civile, la documentazione dell'avvenuto versamento, pena la decadenza della richiesta stessa.

Le tariffe di cui all'allegato A) possono essere aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, tenendo conto:

- del costo del personale necessario per l'espletamento del servizio;
- del costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (consumi per l'utilizzo della sala: riscaldamento, energia elettrica, ecc.);
- delle ragioni legate alla promozione dei luoghi a carattere archeologico e culturale.

### **Art. 7 – Organizzazione del servizio**

L'Ufficio che sovrintende all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile.

Contestualmente alla richiesta di pubblicazione di matrimonio, gli sposi dovranno compilare e sottoscrivere un modulo appositamente predisposto dall'Ufficio di Stato Civile nel quale sono indicati:

il luogo di celebrazione, le norme alle quale attenersi durante lo svolgimento delle celebrazioni ed ogni altra informazione utile per il regolare svolgimento della celebrazione.

### **Art. 8 – Celebrazione con l’ausilio di un interprete**

Laddove gli sposi o i testimoni fossero cittadini stranieri, dovranno dimostrare all’Ufficiale dello Stato Civile, prima della celebrazione, di comprendere la lingua Italiana.

Nel caso in cui non la comprendessero, si avvarranno di un interprete, come previsto dagli artt.13 e 66 del D.P.R.396/2000 e dalle vigenti disposizioni, al reperimento del quale dovranno provvedere personalmente, che dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione inerente la competenza ad effettuare la traduzione richiesta, e che la stessa sia fedele al testo originale.

### **Art. 9 – Rinvii normativi**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla vigente normativa in materia, ed in particolare a

- D.P.R. 03.11.2000, n°396;
- D.Lgs.18.08.2000 n°267;
- Statuto Comunale;
- Codice Civile;

Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e formale, e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o, comunque, l’emanazione di nuove, in luogo delle stesse, implicherà la loro immediata implicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.

### **Art. 10 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di C.C. di approvazione.

Da tale data si considerano abrogate tutte le norme con esso contrastanti.